

***Amanuenses e notarii* nei formulari franchi dal VI all'VIII secolo**

La storia del notariato italiano è già stata ben studiata, da ultimo nel voluminoso libro di Andreas Meyer,¹ che tra l'altro si è occupato anche dei secoli oscuri che vanno dal sesto al nono o decimo secolo d.C., dal diritto giustiniano in poi. E pure i notai antichi e tardo-antichi sono stati oggetto di studi approfonditi, nomino soltanto i lavori di Mario Amelotti² e Hans C. Teitler.³ Ma quest'ultimo si è dedicato unicamente ai notai di età imperiale; e lo stesso Meyer, specialista dei documenti notarili di Lucca, non ha prestato attenzione al diritto pregiustiniano nè in Italia nè negli altri territori dell'impero romano occidentale, in particolare in Gallia e in Spagna. Qui il diritto romano si era radicato già dal primo e secondo secolo d.C.

Dalla metà del sesto secolo in Italia, quando la penisola fu soggetta alla dominazione diretta del impero bizantino, l'ulteriore evoluzione del diritto venne influenzata dalle molteplici riforme di Giustiniano, mentre in Gallia ed in Spagna il diritto, sempre romano pur se non solo, restava quello pregiustiniano: dipendeva soprattutto dal codice Teodosiano con le sue novelle e dalle Pauli Sententiae, epitomate entrambe nel Breviario visigotico, diffusissimo nel regno franco, ancorché, come è noto, il Breviario fosse frammisto ai testi di diritto gotico e di diritto franco. Anche il sistema notarile era stato riformato da Giustiniano, gettando le basi del notariato medievale in Italia e da qui di quello dell'era moderna in tutta Europa, comprese Francia e Germania. Nell'Alto Medioevo, prima della rivoluzione del diritto che, dall'undicesimo secolo in poi, investì l'Europa, partendo dall'Italia, – il diritto romano vigente in Gallia, Spagna ed anche in Germania è quello che si ritrova nel Breviario Alariciano, nei documenti contrattuali, nei testamenti e, pure, nei formulari franchi. Questo periodo si può suddividere in due epoche: prima e dopo la conquista del regno longobardo per mano di Carlo Magno nel 774. Come è noto, la conoscenza approfondita della cultura d'Italia ha cambiato il pensiero anche giuridico dei carolingi.⁴ In particolare il sistema documentario delle cancellerie ufficiali incluso quella regia e poi imperiale furono ampiamente

¹ A. MEYER, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. Bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000.

² M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975.

³ H. C. TEITLER, *Notarii and exceptores. An inquiry into role and significance of shorthand writers in the imperial and ecclesiastical bureaucracy of the Roman empire (from the early principate to c. 450 A.D.)*, Amsterdam 1985.

⁴ V. in generale R. SCHIEFFER (ed.), *Schriftkultur und Reichsverwaltung unter den Karolingern. Referate des Kolloquiums der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften am 17./18. Februar 1994 in Bonn*, Opladen 1996; ed al diritto materiale p. e. D. LIEBS, *Sklaverei aus Not im germanisch-römischen Recht*, ZRG 118, 2001, pp. 286-311, specialmente p. 309 ss.

influenzati dal sistema italiano.⁵ Ma l'oggetto della mia ricerca di adesso è soltanto la situazione in Gallia prima di queste nuove esperienze.

I formulari – collezioni di formule – franchi dalla fine del sesto all'ottavo secolo, sembrano quasi sempre risalire ad affari giuridici reali,⁶ quali contratti e testamenti, che solo successivamente sono stati trascritti in forma anonima: i nomi, il giorno e il mese, ma sfortunatamente spesso non l'anno. In questi documenti generalmente gli scritturali dei documenti, a differenza dei dichiaranti resi tuttavia anonimi, non sono menzionati; alcune volte, però, s'indica che la formula non è stata scritta dallo stesso dichiarante, ma da un *amanuensis* o un *notarius*. M'interessa soffermarmi su questi pochi casi.

1. Il primo è contenuto nel **formulario di Angers**, la cui parte principale si data al 580; la prima formula è del 579.⁷ Si tratta di un negozio pubblico compiuto nel foro, la piazza di Angers, davanti alla *curia* del municipio. Un soggetto non nominato, chiamato *vir magnificus*, rango senatorio piuttosto elevato, chiamato *prosecutor*, che vuol dire avvocato, voleva che un mandato di incaricarsi di processi e la cessione in regalo di nozze di beni immobili e mobili alla sposa del suo mandante, lo sposo, fossero registrati nei *gesta municipalia*, il registro municipale. Nel corso di questo negozio i membri della *curia* invitano il proponente a dare il suo mandato ad uno scritturale, chiamato *amanuensis* e *vir venerabilis*, *diaconus et amanuensis* e *amanuensis Andecavis civitate*. Dunque era un clerico di rango molto elevato – *vir venerabilis* era nella Tarda antichità il rango dei vescovi e dei conti – e al contempo scritturale del municipio di Angers. Più in basso, il proponente è invitato a dare anche *dotem*, l'atto del regalo di nozze all'*amanuensis*, il quale lo deve leggere ad alta voce: *nobis presentibus accipiat relegendum*, e dopo iscriverlo nelle *gesta municipalia*. Questo è fatto.

Lo scritturale, un diacono, è un professionista esperto nello scrivere e registrare i documenti a servizio del municipio. È chiamato *amanuensis*. L'interpretazione al Teodosiano, probabilmente alla fine del quinto secolo, dice che questo lemma ha sostituito quello di *tabellio*.⁸ Probabilmente, ed anche verosimilmente, questo *amanuensis*, come i *tabelliones* pregiustiniani dell'età precedente, non soltanto protocollava gli atti municipali, ma talvolta anche atti privati che non era necessario inserire nei *gesta municipalia*, come vendite di

⁵ H. BRESSLAU, *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, I, Berlin 1958 (ed. anast. dell'ed. 1912), pp. 591-93.

⁶ Sulle formule d'Angers v. W. BERGMANN, *Verlorene Urkunden des Merowingerreichs nach den formulae Andecavenses*, Francia 9 = 1981 (1982), pp. 3-56, specialmente p. 8; sulla collezione di Marcolfo v. la sua lettera di dedicazione: *quod apud maiores meos iuxta consuetudinem loci quo degimus didici vel ex sensu proprio cogitavi, ut potui coacervare in unum curavi ...*

⁷ *Form. Andec.* 1: *MGH Formul.*, ed. K. Zeumer (Hannover 1886) p. 4 l. 16 e 20. Datazione secondo W. BERGMANN, *Verlorene Urkunden* l. c. (n. 6), pp. 7-12.

⁸ Vedi IT 9, 19, 1 = LRV IT 9, 15, 1: *Tabellio vero, qui amanuensis nunc dicitur, ...*

cose mobili o donazioni consistenti soltanto di cose mobili.⁹ Colui che ha raccolto le formule di Angers era presumibilmente uno scritturale come questo *amanuensis*,¹⁰ forse lui stesso.

2. Nel **formulario visigotico di Cordoba** dell'inizio del settimo secolo – tra il 616 e il 620 –, tramandato lacunosamente, si trova soltanto una volta uno scritturale, chiamato semplicemente *suscriptor* e *scriptor*.¹¹ Scrive su richiesta di un donatore analfabeta, che dice: *quia literas ignoro, rogavi et dominum et fratrem illum, qui pro me suscriptor accessit*; e lo scritturale stesso dice: *rogitus a domino et fratre illo, quia ipse litteras ignorat, pro eum scriptor accessi et hanc oblationem ... pro confirmationem suae personae subscripsi*. Il donatore è un semplice privato, che fa una donazione di cose non indicate, ma verosimilmente mobili,¹² a una certa chiesa, una *oblatio*. Nulla è detto circa un ufficio pubblico dello scrittore: che si trattasse di un clerico della chiesa beneficiata, non è molto verosimile, perché anche lui, come il donatore, è semplicemente indicato con *dominus et frater*. Nel regno visigotico notai privati sono attestati anche nella *lex Visigothorum* in una novella del VII secolo,¹³ dove si distinguono tre tipologie di *notarii*: i *notarii publici*, verosimilmente i notai municipali; i *notarii proprii regiae celsitudinis* e gli altri *notarii quorumlibet seu cuiuslibet gentis et generis*.¹⁴

3. Nel **formulario di Marculfo**, formato nel tardo settimo secolo, forse nel monastero di Saint-Denis vicino a Parigi,¹⁵ un esperto nello scrivere compare una sola volta, chiamato *notarius*.¹⁶ Due coniugi fanno redigere il loro testamento: primo il marito e dopo la moglie. Non è specificato che sono analfabeti; ma il notaio è incaricato di scrivere il testamento affinché, alla morte dei testatori, sia registrato nei *gesta municipalia*, gli atti municipali, e con ciò messo al sicuro (*muniatur*). Tutto ciò è effettuato su pressione (*prosecutione*) di due illustri personaggi (*viri illustres*) espressamente nominati, che sono anche istituiti legatari nel testamento. Questo notaio non doveva essere un libero notaio al servizio dei privati, poiché la finalità del suo incarico, cioè l'insinuazione del testamento nei *gesta municipalia*, al fine di garantirne una ese-

⁹ V. W. BERGMANN, *Die Formulae Andecavenses, eine Formelsammlung auf der Grenze zwischen Antike und Mittelalter*, AfD 24, 1978, pp. 1-53, specialmente p. 51.

¹⁰ W. BERGMANN, *Die Formulae Andecavenses* l. c. (n. 9), 51.

¹¹ *Form. Visig.* 7 verso la fine, ed. Zeumer p. 578 ll. 37 s., e 579 ll. 1-3.

¹² Il testo dice: ... *hoc, quod ... obtulimus*, e poi in una clausola penale: *aliud tantum, quantum obtulimus ecclesiae vestrae, ex suo proprio ... persolvat*.

¹³ *Lex Vis.* 7, 5, 9. Sull'autore ignoto, ma più tardi v. K. Zeumer (ed.), *Leges Visigothorum = MGH Legum secio I 1* (Hannover 1902) 308 n. 2.

¹⁴ *Leges Vis.* ed. Zeumer p. 309 ll. 5-7; v. anche 308 s. l. 29 – 309 l. 2. Alla seconda categoria in questo contesto sono equiparati *illi quos principalis instituerit praeceptionis alloquium*.

¹⁵ Così A. UDDHOLM, *Formulae Marculfi. Études sur la langue et le style*, Uppsala 1954, pp. 19-22.

¹⁶ *Form. Marc.* 2, 17, ed. Zeumer pp. 86-88, specialmente p. 86 l. 12-16.

cuzione leale, induce piuttosto pensare, che egli sia un notaio della città, anche se non nominata; sembra che Marculfo abbia pensato a Parigi. La posizione del notaio nella gerarchia municipale doveva essere tutt'altro che alta, considerato che le persone che spingono alla insinuazione, incoraggiate dalla disposizione del legato, sono persone illustri, *viri illustres* della città.

4. Nel **formulario di Tours** della metà dell'ottavo secolo incontriamo un scrittore professionista, chiamato *amanuensis*, un *vir venerabilis* come in Angers. Riceve istruzioni dal *defensor civitatis*, il sindaco, anche lui un *vir venerabilis*, e dalla *curia* municipale di prendere in consegna un documento di donazione di beni immobili e di leggerlo ad alta voce.¹⁷ Ciò viene fatto. In seguito la donazione è registrata nei *gesta municipalia*; e dopo che l'atto è stato sottoscritto dal sindaco e dai membri della *curia*, l'*amanuensis* deve consegnarlo a colui che è stato incaricato dal donatore, un *vir venerabilis ille*, affinché il negozio resti per sempre inalterato, integro (*diuturno tempore maneat inconvulsa*, cioè i *gesta*, il documento).¹⁸ Dunque anche questo *amanuensis* sembra essere un impiegato stabile del municipio, il che non esclude che potesse compiere le funzioni di un *tabellio* anche per i privati. In un'altra versione di questa formula non molto più recente, ritrovata in un manoscritto del nono secolo,¹⁹ la quale combina elementi di altre due formule di Marculfo, lo scrittore/*amanuensis* è menzionato soltanto una volta, non più in riferimento alla consegna del documento da parte del mandante, anche se l'atto della consegna rimane comunque presente.

5. Nel **formulario di Clermont Ferrand** della fine dell'ottavo secolo, la prima formula²⁰ concerne un atto di sostituzione di documenti di possesso perduti, mediante citazione pubblica. A causa di una invasione dei Franchi (*per hostilitatem Francorum*) i possessi dei coniugi colpiti, situati vicino a Clermont, erano stati devastati. Sono specificati i loro fondi ed altri possessi immobiliari, anche se soltanto presi in affitto, in un documento che è affisso al portale della cattedrale o nel foro per tre giorni, affinché ciascuno dei cittadini possa confutare queste asserzioni. In questo documento sono nominati degli scritturelli. Se e dove affiggere il documento lo decide il consiglio municipale (*ordo curie*) *aut regalis vel manuensis vestri aut* (sc. *aliarum*) *personarum ipsius castris*: o un *regalis*, che vuol dire un notaio regio, o un *manuensis vestri*, uno scrittore municipale, o uno scrittore di altre persone del castro, per esempio del vescovo o

¹⁷ *Form. Tur.* 3: ed. Zeumer p. 137 l. 4 s.

¹⁸ Lin. 9-11.

¹⁹ *Form. Tur. Add.* 5, ed. Zeumer p. 161; sul manoscritto vedi Id. p. 133 e 35.

²⁰ *Form. Arvern.* 1a, ed. Zeumer p. 28. Sulla datazione di quel formulario e soprattutto della prima formula v. D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien*, Berlin 2002, p. 247 ss.

di un abate. Dunque nel castro di Clermont possiamo contare tre tipi di scritture con funzioni pubbliche: un notaio regio – ma non è detto che esista come istituzione permanente in questa città; un *manuensis* della città; e uno di altri soggetti. Un notaio libero, che non è al servizio permanente di un'istituzione, ma lavora completamente per proprio conto e a suo rischio e pericolo, non è menzionato e forse non esisteva; e se esisteva, certamente non aveva la pubblica fede.

Nella seconda formula di Clermont²¹ una donna vuole dare un mandato generale a suo figlio. Ma la donna stessa non compare davanti al consiglio municipale, compare il suo procuratore. Nel corso del negozio il sindaco del municipio e il consiglio dispongono che il mandato sia letto integralmente. Quindi *unus ex notariis* lo legge pubblicamente ad alta voce.²² Nella importante piazzaforte di Clermont quindi vi erano parecchi *notarii*. È possibile, ma non sicuro, che anche questi *notarii* fossero impiegati stabili della città.

6. Qualche decennio più tardi, nell'anno 805 nella città di **Bourges**, un regalo di nozze (*donatio ante nuptias*) doveva essere insinuato nel registro municipale.²³ Davanti al municipio compare un *vir magnificus*, uomo di alto rango, con due documenti: un mandato di un suo amico e una epistola di costui con le particolarità della donazione. Dopo la presentazione della richiesta, il sindaco di Bourges invita il *vir magnificus* a consegnare l'epistola ed il mandato ai rappresentanti del municipio, affinché potessero leggerla: *nobis ad relegendum ostendae* (l. 13). Poi uno dei notai (*unus ex notariis ille*) recita in pubblico l'epistola ed il mandato. Quindi la cerimonia continua e si conclude. L'invito e la lettura sono espressi press'a poco con le stesse parole della precedente formula di Clermont, ma a Bourges è aggiunto il nome del notaio. E a Bourges nella introduzione della formula sono nominati come rappresentanti della città non soltanto il *defensor civitatis* e la *curia*, come a Clermont,²⁴ ma anche un *diacono adque professorae*, e si dice che la *curia* è rappresentata soltanto da tre *curiales*.²⁵

Questi due requisiti per la insinuazione nei *gesta municipalia*: la presenza di almeno tre *curiales*, oltre il magistrato, in questo caso il *defensor civitatis*, e dello scrittore ufficiale del municipio, chiamato *exceptor publicus*, erano stati introdotti dall'imperatore Onorio nel 396 ed erano stati recepiti nel Teodosiano ed

²¹ *Form. Arvern.* 2a e 2b, ed. Zeumer p. 29.

²² *Form. Arvern.* 2b verso la fine, ed. Zeumer l. 25 s.

²³ *Form. Biturig.* 15, ed. Zeumer p. 174-6, dell'anno 805 d.C., v. p. 176 ll. 2-4: ... *in anno tricesimo quarto regnante domno nostro Carolo rege et ex co Christo propitio sumpsit imperium 5. anno incoante. Codicis publicae et codices publici* nelle ll. 6 e 8, evidentemente si riferiscono agli *gesta municipalia*, v. l. 24.

²⁴ *Form. Arvern.* 2b inizio: *Arvernensis apud vir laudabile illo defensore vel cura publica ipsius civitatis.*

²⁵ *Form. Biturig.* 15c inizio: ... *apud laudabilae viro illo defensore et illo diacono professorae vel curia publica honoratis ipsius civitatis trium curialium.*

anche nel Breviario.²⁶ Il Zeumer propone²⁷ di considerare questi professori, che sono menzionati anche in una formula di Marcolfo²⁸ ed in tre formule di Sens,²⁹ come gli *amanuenses* ed i *notarii* delle altre formule, il che sembra plausibile; la funzione del *professor* nella formula marculfiana e in una di Sens è la stessa di quella degli *amanuenses* e dei *notarii*. Ma la posizione dei *professores* era più elevata di quella di un semplice *amanuensis* o *notarius*. Il *professor* era sempre indicato col suo nome sebbene poi reso in forma anonima (*illo*). Innanzitutto in tre casi sui cinque menzionati, relativi alle formule che qui interessano, i *professores* sono nominati all'inizio della formula insieme con il *defensor civitatis* e con la *curia* della città, mentre i *notarii* e *amanuenses* appaiono più in basso nel testo in una posizione inferiore. Nella nostra formula di Bourges è chiaro, che il *professor* all'inizio della formula e i *notarii* in basso sono persone diverse, anche se il *notarius*, che qui era colui che leggeva ad alta voce, è eccezionalmente indicato con il nome (*ille*); i notai erano parecchi, come ho detto. Probabilmente il *professor* era il superiore dei *notarii*, anch'egli impiegato stabile della città. Con questa formula siamo in una età avanzata, assolutamente carolingia, già imperiale, mentre le altre formule qui esaminate erano – alcune molto – più antiche, provenienti dai secoli oscuri del medio evo, in cui la educazione letteraria era ad un livello assai più basso³⁰ e le città sembravano avere o un *professor* o un *notarius* che, svolgendo la funzione di *amanuensis*, faceva tutto. Anche la formula di Clermont con il numero elevato di *notarii* è relativamente tarda.

7. Vediamo adesso i documenti della prassi di questa epoca nella regione della Romagna, che dicono qualcosa circa i loro scrittori. Sono molti. In una prima disamina ho visto i **papiri di Ravenna**, editi da Olof Tjäder.³¹ Dei 55³² documenti da lui editi, 20 nominano lo scrittore, 6 prima e 14 dopo la conquista della città da parte dei Bizantini nel maggio del 540, in seguito alla quale entra in vigore il diritto giustiniano. Coloro che sono nominati nei documenti postgiustiniani sono quasi sempre indicati come scrittori al servizio permanente del comune di Ravenna, di Classe o – una volta – di Roma e – due volte – della chiesa:

²⁶ Brev. CTh 12, 1, 8, ma senza *interpretatio*.

²⁷ Zeumer (ed.), *MGH Formul.* 176 n. 2 con rinvio a p. 98 n. 1.

²⁸ *Form. Marc.* 2, 38 a metà: *MGH Form.* 98 l. 13 *Quam vero donatione ille professor recitavit*.

²⁹ *Cart. Sen. App.* 1b inizio e 1c inizio (presumibilmente medio VIII s.): *MGH Form.* 209 ll. 2 s. *ad civitate illa et illo professore vel curia publica ipsius civitatis* e 10 s. *gesta habita apud laudabile vir illo defensore et illo professore vel curia publica ipsius civitate*; e *Cart. Sen.* (768/75 d.C.) 39 alla fine: *MGH Formul.* 203 l. 3 *Ille professor et hoc modo recidavit*: (segue la formula 40).

³⁰ D. GANZ, *Vom Schreiben in der Karolingerzeit*, *Schriftkultur* cit. (n. 4), pp. 13-33.

³¹ O. TJÄDER, *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445 – 700*, Stockholm I 1955 e II 1982.

³² I due volumi annoverano 59 papiri (P. 1-59), ma P. 4-5 contiene sei documenti, mentre P. 10-11, 14-15, 18-19, 39-41 e 47-48 ciascuno soltanto uno.

34:	551	Deusdedit forensis civitatis Classis Ravennatis
13:	4 aprile 553	Severus forensis, scribtor
[26:	metà 6.s.	Laurentius, notarius sanctae ecclesiae Salonitanae, appena lo scrittore
14/15:	marzo 572	Liberius, tabellio huius civitatis Ravennatis [+Gunderit, exceptor curiae civitatis Ravennatis]
35:	3 giugno 572	Flavius Iohannis, forensis huius splendidissimae urbis Ravennatis
6:	25 febbraio 575	Iulianus vir honestus, scribtor huius cartulae et adiutor (sc. di) Iohannis, forensis, habens stationem apud sanctum Ioh.em Baptista
36:	entro 575 e 591	Iulianus, forensis civitatis Ravennatis, scribtor huius documenti
37:	10 marzo 591	Honoratus vir honestus, tabellio Classis, scriptor huius documenti
20:	entro 590 e 602	Bonus, tabellio huius civitatis Ravennatis, scribtor huius chartulae
16:	circa 600	Vitalis, tabellio huius civitatis Ravennatis
18/19	inizio 7. sec.	Theodosius, vir honestus, tabellio urbis Romae, scribtor huius chartul habens stationem in porticum de Subora, regione quarta
28:	entro 613 e 641	Deusdedit, tabellio urbis Ravennatis
21:	mag./giug 625	Donus vir spectabilis, notarius et scrinearius s.tae Rav.natis ecclesiae
22:	novembre 639	Vitalianus, forensis civitatis Ravennatis[Germanus, exceptor gloriosae sedis eminentissimi praefecti]
44:	fine 652 (?)	Paulus, notarius sanctae nostrae Ravennatis ecclesiae

Il termine *notarius* è riferito soltanto agli scriventi della chiesa,³³ Lorenzo, Paolo e Donus, mentre i professionisti della città di Ravenna si chiamano *forensis* o *tabellio*. Flavio Giovanni e Giuliano appaiono ciascuno due volte,

³³ V. anche in Roma, a. 499, Aemilianus *notarius synhodi* nelle *Acta synhodi a. CCCCXCVIII*, 3 fine.

quest'ultimo in un primo momento soltanto come *adiutor* dell'altro, Giovanni. Costui in questo documento indica la sua pubblica *statio* in Ravenna, come fa successivamente il *tabellio urbis Romae* Teodosio; ma non dice anche di essere scrivente ufficiale della città, come era stato specificato tre anni prima. Siamo dunque cauti a trarre conclusioni sulla base della mancata menzione di un suo ruolo ufficiale come scrivente. Giuliano, dapprima il suo adiutore, più tardi sarà attestato come *forensis civitatis Ravennatis*. Oltre Flavio Giovanni, anche il *forensis* Severo del 4 aprile 553 è nominato senza istituzione pubblica, mentre nelle dodici rimanenti citazioni dello scrivente è indicato il collegamento permanente con la città o la chiesa. Sembra che la riforma di Giustiniano, secondo cui uno scrivente pubblico deve essere sottoposto a controllo e necessita di una concessione,³⁴ sia ben radicata in Italia, o almeno nella capitale Ravenna, poiché è stata immediatamente introdotta.³⁵

Infatti prima di questa riforma il quadro si differenzia in modo significativo: dei sei scriventi pregiustiniani, nessuno menziona un collegamento con la città o con la chiesa, e ciò interesse maggiormente ai nostri fini. Sono:

4/5:	circa 470	Domitius Iohannis, forensis
[10/11:	489	Marcianus v. c., notarius noster/regiae sedis/domini nostri p. r. Od.]
12:	gen. 491	Jovinus Notus (meus, cui femina spectabilis Maria litteras ignorans, donatrix ecclesiae Ravennati, chartulam scribendam dictavi)
29:	5 feb. 504	Flavius Vitalis vir honestus, forensis
31:	3 gen. 540	Stefanus vir honestus, forensis [+ Deusdedet, exceptor civitatis Ravennatis]
32:	21 mar. 540	Eventius, notarius
43:	circa 540 ³⁶	Marcator vir honestus (scribsi ego)

Uno si qualifica *notarius*: Evenzio, ma questo documento, una *epistula traditionis* di una parte di proprietà di un fondo, non è fatta a Ravenna, bensì nella città di Faenza, appartenente al territorio ravennate. Tre si chiamano *forensis*: Domizio Giovanni, Flavio Vitale *vir honestus* e Stefano *vir honestus*. E due

³⁴ Nov. Iust. 44 (536), 1, 4. M. KASER II 79 e nn. 45 s.

³⁵ E non solo nel 554 per la Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii (Nov. Iust. App. 7), v. ivi cap. 11: *Iura insuper vel leges codicibus nostris insertas, quas iam sub edictali programme in Italiam dudum misimus, ...*

³⁶ O. TJÄDER II 146, 148 s.: 542 (?), incerto, se poco prima o dopo la conquista di Ravenna da parte dei Bizantini. In P. 20 (entro 591 e 602, v. supra), Marcator è indicato come *mortuo*.

scriventi non sono affatto qualificati: Giovino Noto, chiamato *meus* dall'autrice del documento, una *femina spectabilis*, nemmeno *litteras ignorans*, dunque probabilmente uno schiavo; e Marcatore *vir honestus*, che, molto più tardi ritroveremo citato per avere avuto come *adiutor* un *vir honestus*.³⁷ Nessuno degli scriventi indica un rapporto con una città o con una chiesa. *Deusdedet exceptor* chiaramente non è lo scrivente, ma dice soltanto qualcosa insieme ai *curiales* e attesta la consegna del verbale (*edidi*), come gli altri *exceptores* nei papiri ravennati, precedenti e successivi.³⁸

8. Ci sono anche documenti della Gallia, la regione dei formulari di cui abbiamo parlato, e perciò un materiale di paragone migliore del materiale italiano, persino per l'età pregiustiniana. I 30 documenti da me raccolti sono datati a partire dal 524 fino a 752 d. C. Sono sempre documenti della chiesa: testamenti in favore della chiesa, donazioni e contratti di *precarium* su fondi donati alla chiesa. Non ho trovato documenti secolari; tra i pochi documenti dei re merovingici, quelli che nominano un *notarius* o un *amanuensis*, secondo l'opinione degli storici moderni, sono tutti falsi.³⁹ Di seguito il mio elenco:

27 apr. 524	Le Mans	Ledevaldus, notarius praecipiente Innocente episcopo: B/L 74 ⁴⁰
18 gen. 525	Le Mans	Leodevaldus, notarius ... praecipiente Innocente episcopo: B/L 64
9 giug. 565	Châlons sur Marne	Beatus jubente Elafio venerabili episcopo ad vicem Ernoldi notarii: P II A2 ⁴¹
21 gen. 566	Le Mans	Bernericus, notarius: B/L 89 ⁴²
nov. 610	Meaux	Bernardus, notarius: P I 226 ⁴³
27 mar. 616	Le Mans	Ebbo, notarius, jubente domno meo Bertichramno episc.: B/L 101

³⁷ P. Tjäder 20 (entro 590 e 602?), l. 125, una donazione alla chiesa di Ravenna, dove alla fine sottoscrive anche un Iulinus *vir honestus, qui fuit adiutor quondam Marcatoris*. Sulla identità probabile O. TJÄDER I 464 n. 32 e II 148 s.

³⁸ P. 10/11 dal 489 (l. III 8); 8 dal 564 (l. I 2); e 14/15 dal 572 (l. III 1, 3, 7 e 13).

³⁹ TH. KÖLZER (ed.), *Die Urkunden der Merowinger = MGH Diplomata regum Francorum e stirpe Merowingica* (2 Voll. Hannover 2001) I N^o 14, 45, 109, 120 (tutti ecclesiastici) e 196 (mondano), v. pp. 44 s., 117 s., 281, 306 s. e 486 s.; v. anche II p. 839 s. v. notarius: tutte indicazioni in parentesi acute, che vuol dire: falso. Lo stesso anche p. 799 s. v. cancellarius.

⁴⁰ G. BUSSON - A. LEDRU, *Actus pontificum Centomannis in urbe degentium = Archives historiques du Maine II*, Le Mans 1901, pp. 74-76.

⁴¹ J. M. PARDESSUS, *Diplomata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res Gallo-Francicas spectantes II*, Paris 1849, Additamenta N^o 2 = p. 422 s.

⁴² G. BUSSON - A. LEDRU 91: acte réputé faux.

⁴³ J.M. PARDESSUS, op. cit. I, Paris 1843, N^o 226 = p. 193 s.

24 nov. 627	Le Mans	Ibbo, notarius: B/L 146 ⁴⁴
26 ott. 633/34	?	Waldo, notarius: P II 257 ⁴⁵
28 apr. 659/60	Le Mans	Imbertus, notarius, praecipiente Berario (episcopo): B/L 182 ⁴⁶
giug. 682	Le Mans	Bodolenus, emmanuensis: B/L 210
1 mag. 693	Weißenburg	Vadalgarius, notarius: P II A5
1 apr. 695	Weißenburg	Chrodoinus, notarius: P II A7
15 gen. 700	Weißenburg	Landwinus, notarios et amanuensis: P II A14
1 mag. 702	Weißenburg	Ratharius, notarius: P II A15
20 apr. 712	Weißenburg	Chrodoinus, notarius: P II A19
713	Weißenburg	Corodoinus, notarius: P II A30
[1 feb. 713	Weißenburg	Hahicho: P II A23
20 feb. 713	Weißenburg	Chrodoinus: P II A27]
20 feb. 713	Weißenburg	Hahicho notarius: P II A28
21 lug. 714	Weißenburg	Setharius, diaconus et emmanuensis: P II A32
[1 gen. 715	Weißenburg	Crodoinus: P II A34]
1 feb. 715	Weißenburg	Chrodoinus, notarius: P II A35
27 giug. 716	Weißenburg	Leodoinus, notarius: P II A37
13 feb. 717	Weißenburg	Liudoinus, cancellarius sive et inmanuensis: P II A38
1 ott. 717	Weißenburg	Chrodoinus, notarius
3 feb. 718	Weißenburg	Leudoinus, notarius: P II A40
18 mag. 718	Weißenburg	Leodoinus, notarius: P II A41
12 lug. 719	Weißenburg	Leodoinus, notarius emanuensi: P II A44
18 gen. 722	Semur	Haldofredus, notarius: P II 514 ⁴⁷
10 lug. 723	Weißenburg	Liuduinus, notarius: P II A45
1 apr. 729	Weißenburg	Babo, amaioinsis: P II A49
1 apr. 730	Weißenburg	Sindico, acsi emanuensis: P II A51

⁴⁴ G. BUSSON - A. LEDRU, op. cit. 151: pièce fausse.

⁴⁵ Nuova edizione: J. GUERROUT, *Le testament de Sainte Fare*, Revue d'histoire ecclésiastique 60 I, 1965, pp. 816-21; cf. U. NONN, Archiv für Diplomatik 18, 1972, p. 29 s.

⁴⁶ G. BUSSON - A. LEDRU, op. cit. 184: document réputé faux.

⁴⁷ Su questo testamento U. NONN, op. cit. p. 33 s. e p. 81 s.

[19 giug. 739 Weißenburg Sindicho: P II A63]
26 giug. 752 Le Mans Thefredus, notarius: B/L 248⁴⁸

In nessun caso è detto che il *notarius* sia un impiegato stabile del vescovo o del monastero. Ma di Leodevaldo, Ebbone/Ibbone e Imberto a Le Mans e Beato a Châlons sur Marne, si specifica che il vescovo ha loro ordinato (*iubet, praecipit*) di lavorare; perciò è molto probabile, che fossero i suoi notai permanenti. Uno di questi *notarii*, Ebbone, nel documento del 616 è anche chiamato *filius meus* dal vescovo di Le Mans.⁴⁹ Se, come in Weißenburg, il *notarius* Chrodoino è utilizzato con grande frequenza per 23 anni, dal 695 al 717, e negli anni successivi, nel 716, 717 e 718, fa lui stesso considerevoli donazioni al monastero,⁵⁰ non sembra troppo azzardo concludere che egli sia stato un impiegato del monastero, nella specie di Weißenburg; altrettanto può dirsi per il suo collega Leodoino attivo negli anni 716 a 723, che una volta, nel 717, si definisce *cancellarius sive et inmanuensis*,⁵¹ una volta *notarius emanuensi*⁵² e le altre quattro volte semplicemente *notarius*. Il lemma *cancellarius*, altrove usato come denominazione dello scrivente di un tribunale, oggi il cancelliere,⁵³ è un altro tema molto interessante. – Anche il *diaconus et emmanuensis* Setharius del 21 luglio 714 sembra essere stato un funzionario del monastero.

Tenuto conto della tradizione lacunosa dei documenti e delle denominazioni degli scriventi di documenti, spesso molto incomplete, sembra perfino possibile ritenere che tutti i nominati *notarii* e *amanuenses* di Weißenburg fossero degli impiegati stabili del monastero. Lo stesso sembra possibile per i *notarii* e *amanuenses* di Meaux, Le Mans, Châlons sur Marne e Semur; anche gli *exceptores* erano degli impiegati stabili delle città, ma costoro avevano un'altra funzione. L'esistenza di *notarii* privati e indipendenti da una istituzione, che praticano la libera professione, non è attestata in Gallia nei secoli oscuri e neanche è molto probabile che esistessero.⁵⁴

⁴⁸ G. BUSSON - A. LEDRU 250: document faux.

⁴⁹ Nel suo testamento, G. BUSSON - A. LEDRU, op. cit., pp. 101-41, inizio: *In nomine Domini ... sub die ... Bertiramus ... episcopus sanctae aeclesiae Cenomannicae ... testamentum meum condedi eumque filio meo Ebbone notario scribere rogavi et dictavi; e verso la fine: Ego Ebbo notarius, jubente domno meo Bertichramno episcopo ... hoc testamentum scripsi ...*

⁵⁰ V. i documenti del 27 giugno 716, 13 feb. 717, 3 feb. e 18 mag. 718. Qui *notarius* è un altro: Leodoino.

⁵¹ J.M. PARDESSUS, op. cit. II Add. N^o 38, fine.

⁵² J.M. PARDESSUS, op. cit. II Add. N^o 44, fine.

⁵³ P. e. Waringiso al tribunale del Thurgau in Alemannia, adesso Svizzera, accertato da 761 a 792 (798); o Salomono di 778 a 789 in Rottweil; o Theotperto, fine del ottavo s.

⁵⁴ Altro P. CLASSEN, *Fortleben und Wandel spätrömischen Urkundenwesens im frühen Mittelalter, Recht und Schrift im Mittelalter* = Vorträge und Forschungen XXIII, Sigmaringen 1977, p. 29, che ritiene, che nell'Occidente al di fuori dell'Italia gli scriventi statali e comunali scompaiano tutti al più tardi nel settimo secolo e soltanto i privati, inclusi i ecclesiastici sopravvivano.

9. La presenza di un *notarius regio* è, come il *notarius* imperiale nel quarto e quinto secolo,⁵⁵ ben attestata alla corte di Odoacro,⁵⁶ di Teoderico il Grande⁵⁷ e nel regno visigotico in Spagna nel sesto e in tutto il settimo secolo,⁵⁸ mentre non compaiono nel regno franco. Anche qui uno scrivente reale esiste, ma è chiamato *cancellarius*,⁵⁹ come più tardi i cancellieri del tribunale. Solo Carlo Magno, dopo la sua conquista del regno langobardo nel 774, sembra avere istituito dei *notarii* regolari ai suoi *missi*,⁶⁰ conti, ai vescovi e abati,⁶¹ ed infine, da Lodovico il Pio, anche alla sua corte.⁶²

Detlef Liebs

⁵⁵ V. l'elenco dei (*tribuni et*) *notarii* nel tardo terzo, quarto e quinto secolo nella *Prosopography of the later roman Empire* I, Cambridge 1971, p. 1070 s.; II, 1982, pp. 1268-71; il titolo 6, 10 del codice Teodosiano, non adottato nel Breviario; Marciano Cod. Giust. 12, 40, 10 § 5; Leo Cod. Giust. 10, 32, 61 pr.; Zeno Cod. Giust. 12, 7, 2 pr.; e tutto il titolo 12, 7 del Cod. Giust.

⁵⁶ P. Tjäder 10/11 (a. 489) col. I lin. 6 e col. II linn. 4, 8 e 11.

⁵⁷ Cassiodoro, *Variae* 6, 16;

⁵⁸ V. *Acta concilii Toletani* III. (a. 589), *praefatio*, v. *Collectio canonum Ecclesiae Hispanae*, Madrid 1808, p. 337 s.; Sisebut, *Epistola* 1 (circa 621) fine (PL 80, 366); *Acta concilii Toletani* VIII. (653), IX. (655), e XIII. (683) in fine con la sottoscrizione del *comes notariorum*; e *Lex Vis.* 7, 5, 9.

⁵⁹ V. *Lex Ribuarum* 62 (59) §§ 2-4 e 91 (88).

⁶⁰ *Capitulare missorum di Magonza* (principio di 803), *MGH Capitularia* I N^o 40 = p. 115 s., s. 3: *Ut missi nostri scabinos, advocatos, notarios per singula loca elegant et eorum nomina, quando reversi fuerint, secum scripta deferant.* V. H. BRESSLAU, op. cit. (n. 5), p. 592 s.

⁶¹ *Capitulare missorum di Diedenhofen* (fine 805), *MGH Capit.* I N^o 43 = p. 121 s., s. 4: *De notariis. ... ut unusquisque episcopus aut abbas vel comes suum notarium habeat.*

⁶² H. BRESSLAU, op. cit., p. 375; p. e. *Formulae imperiales add.* 1 (Lotario I, a. 845) in fine (*MHG Form.* 328 lin. 15): *Ille notarius ad vicem illius agnovit*; e Carlo il Grasso (24 giugno 881) secondo un documento di Lodovico il Tedesco di 866 (v. Zeumer, *Form.* 434 n. 4), *Collectio Sangallensis add.* 2 (*h Form.* 434 lin. 39): *Ego N. notarius vel exceptor ad vicem N. archicommentariensis recognosci feci.*